

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1967

(63^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative fra pescatori » (2373) (D'iniziativa del deputato Radi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 769, 770, 771
CARELLI	770
MURDACA, relatore	770, 771
SANTARELLI	771
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	771

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bertola, Bolettieri, Carelli, Cataldo, Cittante, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Gomez D'Ayala, Grimaldi, Mar-

chisio, Marullo, Masciale, Moretti, Murdaca, Murgia, Rovere, Santarelli, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Radi: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori » (2373) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Radi: « Estensio-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

63ª SEDUTA (18 ottobre 1967)

ne dei benefici previsti dall'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, in favore delle cooperative tra pescatori », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonchè per la realizzazione di impianti frigoriferi ».

MURDACA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'oggetto del presente disegno di legge è molto chiaro e semplice. Il secondo Piano verde, all'articolo 14, reca una proroga delle agevolazioni previste dalle leggi n. 290 del 1958 e n. 163 del 1963 per l'incremento e l'incoraggiamento della pesca e della piscicoltura nelle acque interne, in base alle quali sono messi a disposizione contributi per impianti di piscicoltura ed incubazione, acquisto di reti, attrezzi, motori di potenza non superiore a 7 cavalli vapore, nonchè per acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato. In detti provvedimenti, però, non sono previsti contributi per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione di prodotti ittici e per la realizzazione di impianti frigoriferi; ed è appunto a colmare tale lacuna che tende il disegno di legge al nostro esame col proporre l'aggiunta, al suddetto articolo 14, del seguente comma:

« Le provvidenze previste dalle leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163, di cui al precedente comma, sono estese, in favore di cooperative tra pescatori legalmente costituite o loro consorzi, per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonchè per la realizzazione di impianti frigoriferi ».

Mi sembra non vi sia altro da aggiungere, se non raccomandare alla Commissione la approvazione del provvedimento, il quale risponde ad esigenze concrete e tutt'altro che trascurabili.

CARELLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, non è certo da respingere un disegno di legge il quale va a vantaggio di una categoria così benemerita qual è quella dei pescatori. Debbo però sottolineare, per una ragione di principio, che l'articolo 14 del secondo Piano verde, che si vorrebbe modificare col disegno di legge, si richiama a sua volta — come ha detto il relatore — alla legge n. 163 del 1963 ed alla legge n. 290 del 1958, nelle quali si parla sempre di interessi dei pescatori singoli ed associati; ed io credo che qui, ad un certo punto, si finisca per scivolare nell'equivoco.

Ogni attività, infatti, deve essere considerata in funzione individuale ed in funzione collettiva, e quindi ogni beneficio concesso dallo Stato è concesso sia al singolo che agli associati; associati che, nella grande maggioranza, sono organizzati in cooperative. Non si comprende bene, dunque, come una così naturale interpretazione di un sistema democratico debba essere operata attraverso un apposito disegno di legge.

PRESENTE. Ma quello al nostro esame non è un provvedimento interpretativo.

CARELLI. So bene che con esso si vuole aggiungere un comma all'articolo 14 del secondo Piano verde, ma, ripeto, questo parla già di provvidenze in favore di singoli ed associati. Ora, la mia vuole essere una dichiarazione di principio, tendente alla difesa di un sistema, quello cooperativistico, che ci è particolarmente gradito; poichè non vorremmo che la precisazione contenuta nel disegno di legge sortisse l'effetto negativo di far considerare non comprese, in mancanza di precisazioni analoghe, tra gli « associati » destinatari delle provvidenze da parte dello Stato, le cooperative.

Pertanto, nel ribadire la mia approvazione al disegno di legge, vorrei che risultasse

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

63ª SEDUTA (18 ottobre 1967)

chiaramente come esso non innovi ma precisi, per quanto riguarda la vigente legislazione.

SANTARELLI. Siamo d'accordo anche noi però l'onorevole Radi ha dovuto presentare il disegno di legge in quanto il Ministero non è propenso a concedere i fondi in questione alle cooperative di pescatori. In caso contrario il provvedimento non sarebbe stato affatto necessario.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. La ragione della presentazione del provvedimento è un'altra, cioè appunto quella, indicata dal relatore, di concedere provvidenze anche per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici, nonchè per la realizzazione di impianti frigoriferi.

SANTARELLI. La inviterei allora a parlare con l'onorevole Radi ed anche con qualcuno degli interessati, per sapere come stiano effettivamente le cose.

Ad ogni modo noi siamo favorevoli al disegno di legge perchè, come dicevo, la puntualizzazione in esso contenuta era senz'altro necessaria, al fine di eliminare tante controversie e di stimolare la creazione delle strutture occorrenti.

MURDACA, *relatore*. Come ho già detto nella mia relazione, il disegno di legge tende ad estendere le provvidenze stabilite dall'articolo 14 del secondo Piano verde anche alla costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici ed alla realizzazione di impianti frigoriferi; il che agevolerà naturalmente le cooperative tra pescatori. Basta del resto leggere la relazione unita dal proponente al disegno di legge: « Come è noto l'articolo 14 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, denominata Piano verde n. 2, ha prorogato fino al 31 dicembre 1970 le disposizioni per l'incremento ed il potenziamento della pesca e

della piscicoltura nelle acque interne, previste dalle precedenti leggi 21 marzo 1958, n. 290 e 14 febbraio 1963, n. 163.

In base a queste leggi si possono ottenere contributi, nella misura massima del 50 per cento della spesa, solo per impianti di piscicoltura ed incubazione, per acquisto di reti, attrezzi e motori di potenza non superiore ai 7 HP, nonchè per acquisto di automezzi refrigeranti per il trasporto del pescato. Non è possibile invece beneficiare di contributi per la costruzione di magazzini di raccolta e di lavorazione dei prodotti ittici e per la realizzazione di impianti frigoriferi.

Sottopongo, pertanto, al vostro esame, onorevoli colleghi, la seguente proposta di legge che estende anche alla realizzazione di quegli impianti le provvidenze delle due leggi sopra citate.

Tale iniziativa tende ad agevolare le cooperative tra pescatori per renderle sempre più moderne ed aderenti alle finalità dello stesso Piano verde ».

Non si tratta quindi di un provvedimento interpretativo, bensì di un provvedimento aggiuntivo. Del resto essendosi i colleghi dichiarati favorevoli ad esso, mi sembra che sia cessata, diciamo così, la materia del contendere.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Associandomi alle considerazioni del relatore, mi dichiaro a nome del Governo, favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,50

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari